# REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2006 DELLA COMMISSIONE

## del 18 ottobre 2006

## recante modifica del regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione [2] stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell'aumento del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato interno, dell'aumento dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti, della riduzione dell'offerta di latte scremato in polvere e della buona situazione dei prezzi dei vitelli, occorre fissare a zero l'importo di tale aiuto per tutto il periodo in cui permarrà l'attuale situazione.

(2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dell'aiuto è fissato a:

a) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d) 0,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

*Per la Commissione*
Mariann FISCHER BOEL
*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

[2] GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1018/2006 (GU L 183 del 5.7.2006, pag. 12).